

Causa T-127/98

UPS Europe SA contro Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Ricorso per carenza —
Obbligo di istruzione della Commissione — Termine ragionevole»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 settembre 1999 II - 2635

Massime della sentenza

1. *Ricorso per carenza — Obbligo di agire della Commissione — Adozione di una decisione quanto al seguito da dare a una denuncia per violazione delle regole di concorrenza — Rispetto di un termine ragionevole*
[Trattato CE, art. 175 (divenuto art. 232 CE)]
2. *Ricorso per carenza — Competenza del giudice comunitario — Ingunzione rivolta a un'istituzione — Inammissibilità*
[Trattato CE, artt. 175, n. 2, e 176 (divenuti artt. 232, n. 2, CE, e 233 CE)]

1. Nell'ambito di un ricorso per carenza si deve accertare se, al momento della diffida rivolta a un'istituzione ai sensi dell'art. 175 del Trattato (divenuto art. 232 CE), l'istituzione sia tenuta ad agire.

Quando una denuncia per violazione delle regole di concorrenza entra nella sua terza fase con il deposito delle osservazioni del denunciante sulla comunicazione inviata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, la Commissione è tenuta, entro un termine ragionevole, o ad avviare un procedimento contro la persona che costituisce oggetto della denuncia, o ad adottare una decisione definitiva di rigetto della denuncia.

La congruità della durata di un procedimento amministrativo deve essere valutata sulla base delle circostanze specifiche di ciascun caso e, in particolare, del contesto dello stesso, delle varie fasi

procedurali espletate dalla Commissione, della condotta delle parti nel corso del procedimento, della complessità del caso nonché della sua importanza per le varie parti interessate. Nel particolare ambito di una procedura di esame di una denuncia per violazione delle regole di concorrenza occorre tener conto, quando la procedura è entrata nella terza fase, degli anni di istruzione già trascorsi, dello stato attuale di istruzione del caso nonché degli atteggiamenti delle parti considerati nel loro insieme.

2. Il Tribunale è incompetente a rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie. Di conseguenza, a norma dell'art. 175 del Trattato (divenuto art. 232 CE), il Tribunale ha unicamente la possibilità di accertare l'esistenza di una carenza illegittima, dopodiché, ai sensi dell'art. 176 del Trattato (divenuto art. 233 CE), tocca all'istituzione interessata adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza del Tribunale importa.